TRIBUNALE DI BARI

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 23/02/2023, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 845/2019 R.G. proposta

da

[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], domiciliatario, giusta mandato in atti

- opponente -

contro

[redacted] SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Petronelli, domiciliatario, giusta mandato in atti

- opposto -

Oggetto: opposizione *ex* artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c..

MOTIVI

I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Lorusso Vittoria ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, notificato il 11-27/12/2018, con il quale l'Istituto di credito aveva alla medesima intimato il pagamento della complessiva somma di €56.712,79, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 2661/2017, non opposto, emesso dal Tribunale di Bari.

A fondamento dell'opposizione l'intimato ha: sostenuto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione; eccepito la nullità dell'atto di precetto, risultando il titolo esecutivo notificato in assenza di formula esecutiva; nel merito, contestato la pretesa azionata in sede monitoria e recepita nel decreto ingiuntivo.

Ha concluso per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 07/01/2019).

I.2.- La Banca opposta ha contestato l'avversa prospettazione, invocando il rigetto e/o l'inammissibilità dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/06/2019).

I.3 - In assenza di istanza sospensiva e di attività istruttoria (non sono stati richiesti i termini *ex* art. 183, co. 6, c.p.c.), la causa all'odierna udienza, precisate le conclusioni, viene discussa oralmente dalla parte comparsa (parte opposta) e decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. mediante lettura del dispositivo e dei motivi.

II.- Va premesso che l'odierna opposizione, genericamente rubricata dall'opponente quale "opposizione a precetto", va qualificata quale opposizione spiegata sia ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., sia ai sensi dell'art. 617, co. 1, c.p.c. (in relazione a quest'ultima disposizione, si rileva che l'opposizione è tempestiva), come di seguito specificato.

Va altresì premesso che l'opposizione *de qua* non soggiace al procedimento di mediazione (art. 5, co. 4, lett. e), d.lgs. 28/2010).

Ciò posto, l'opposizione risulta tanto inammissibile quanto infondata, per le ragioni che seguono:

1) circa la lamentata assenza della formula esecutiva in relazione al titolo notificato, va rilevato che trattasi di doglianza *ex* art. 617 c.p.c., poiché l'opponente contesta soltanto tale aspetto formale, non ponendo in dubbio l'esistenza (documentata e non contestata) del titolo esecutivo.

Invero, per Cass., n. 25638/2013, "*la denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poichè in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 1. Viceversa, allorchè la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perchè l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. n. 13069 del 5/6/07)*".

Orbene, la censura in esame è smentita dal carteggio processuale versato dalla parte opposta (la documentazione versata dall'opponente, invero, risulta finanche carente degli atti afferenti alla notifica del titolo).

A ogni modo, la doglianza è anche inammissibile, giusta Cass., n. 3967/2019 (principio di diritto), per cui "*l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei*

*termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 1, senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato*".

La menzionata pronuncia di legittimità si pone nel solco della precedente giurisprudenza, ricordata nella decisione, per la quale "*in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 c.p.c.)...la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240)*";

2) risultano parimenti inammissibili le contestazioni afferenti al merito della pretesa cristallizzata nel non opposto provvedimento monitorio (motivi *ex* art. 615 c.p.c.): l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti

estintivi o modificativi successivi alla sua formazione; circostanze nella specie non ricorrenti.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord., n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass., nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); di talchè, nel giudizio *de quo* è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (*ex multis*, Cass., nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass., nn. 12251/2007 e 24027/2009) e comunque nella specie ritualmente eccepita dalla controparte.

Nello specifico, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, "*il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti*" (Cass., n. 27159/2006; n. 27160/2006): le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte soltanto con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della

fondatezza del titolo medesimo[1].

Da ultimo, *ad abundantiam*, va richiamato l'art. 116, co. 2, c.p.c., con riguardo al comportamento processuale dell'opponente, non più comparso successivamente alla prima udienza (cfr. ord. 14/05/2020 e successivo adempimento di controparte di cui alle note - con allegati - del 05/06/2020: "*E' presente per la opposta* [redacted] *l'avv. Raffaele Petronelli, il quale evidenzia di aver tentato, sia a mezzo pec, sia a mezzo posta, la notifica del provvedimento del 14/05/2020 così come disposto dal Giudice, senza però ottenere riscontro positivo. Ed infatti dalle ricevute pec in possesso del sottoscritto, che si allegano alla presente, si evince che la casella di posta dell'avv.* [redacted] *è inibita alla ricezione e che anche la notifica a mezzo posta effettuata presso l'indirizzo indicato direttamente dal collega, contattato poco prima della spedizione, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario (si allega avviso di ricevimento)*").

Tutte le comunicazioni successive risultano del pari non andate a buon fine, per ragione imputabile all'opponente ("*indirizzo non valido*").

Quanto innanzi rende evidente il disinteresse all'opposizione, pur macroscopicamente inammissibile e infondata; disinteresse che induce questo giudicante a non procedere *ex* art. 96, co. 3, c.p.c..

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. *ex* Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo

[1] "*In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso*" (Cass., n. 26089/2005).

valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della non rilevante difficoltà delle questioni trattate, del meccanismo decisorio adottato, nonché del comportamento processuale, al netto della (insussistente) fase istruttoria (parametri medi ridotti del 30% circa).

IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 07/01/2019, da [redacted] nei confronti di [redacted] SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) RIGETTA l'opposizione *ex* art. 617 c.p.c.;

2) DICHIARA inammissibile l'opposizione *ex* art. 615 c.p.c.;

3) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €5.900,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Bari, 23/02/2023

Il Giudice

[redacted]